



DIRITTO ANNUALE 2017

Spett.le Impresa,

la Camera di Commercio di Latina La informa che il versamento del diritto annuale 2017, dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), come previsto dall'art. 18 della L. 580/93 e s.m.i., deve essere effettuato con il modello di pagamento F24, da utilizzarsi con modalità telematica, entro il 30 giugno 2017¹. E' possibile pagare compensando l'importo dovuto utilizzando eventuali crediti per altri tributi o contributi.

SCADENZA

SCADENZA ENTRO CUI PAGARE IL DIRITTO ANNUALE 2017:

30 giugno 2017¹

(ovvero scadenza per il pagamento del 1° acconto delle imposte sui redditi)

E' possibile pagare entro il **trentesimo giorno successivo alla scadenza prevista**, a condizione che l'importo da versare sia maggiorato dello **0,40%** a titolo di interesse corrispettivo (con arrotondamento al terzo decimale) anche in ipotesi di compensazione di crediti o, in alternativa, effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi legali per ravvedimento breve.

TERMINE PER SANARE IL DIRITTO ANNUALE 2016 CON RAVVEDIMENTO OPEROSO

Coloro che non sono in regola con il pagamento del diritto annuale 2016, possono ancora avvalersi del ravvedimento operoso per poter regolarizzare l'annualità con il versamento di una sanzione ridotta, pari al 6%, entro il 16 giugno 2017 (ovvero entro un anno dalla violazione).

In caso di omesso e/o tardivo pagamento saranno comminate sanzioni amministrative variabili dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, ai sensi del D.M. n. 54/2005. E' possibile sanare la violazione in materia di diritto annuale mediante il ravvedimento operoso, che consente, entro un anno dalla violazione, di corrispondere una sanzione ridotta. **Coloro che non sono in regola con il pagamento del diritto annuale 2016, possono ancora avvalersi del ravvedimento operoso per poter regolarizzare l'annualità con il versamento di una sanzione ridotta, pari al 6%, entro il 16 giugno 2017 (ovvero entro un anno dalla violazione).**

QUANTO PAGARE

QUANTO PAGARE: Anche quest'anno le imprese e i soggetti iscritti nelle sezioni Speciali del Registro delle Imprese pagano un importo fisso², mentre quelli iscritti nella sezione Ordinaria sono tenuti al pagamento del tributo sulla base del fatturato dell'anno precedente, ad eccezione delle ditte individuali³ che devono corrispondere anch'esse un importo fisso.

IMPORTANTE: Com'è noto, per l'anno 2017 è prevista una riduzione del 50% dell'importo del diritto annuale rispetto all'anno 2014, come stabilito dal comma 1 dell'art. 28 della l. n. 114/2014. Il pagamento dell'importo dovuto per l'anno 2017 dovrà avvenire entro il primo termine per il pagamento delle imposte (30 giugno 2017). Tuttavia, con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 maggio 2017, ora in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stato attuato quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n.580/93, come modificato dal Decreto Legislativo n. 219/2016, con un nuovo incremento del diritto annuale nella misura del 20%. Le modalità di determinazione del diritto annuale per l'anno 2017 tengono conto della quota destinata al finanziamento di progetti strategici, da applicare secondo le misure previste dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114 e con le modalità applicative di cui al decreto interministeriale 8 gennaio 2015. Pertanto, le imprese iscritte nella sezione Ordinaria del Registro Imprese tenuti al versamento, una volta avvenuta la registrazione alla Corte dei Conti del suddetto decreto di approvazione del finanziamento dei progetti strategici, pagheranno, a parità di fatturato, la stessa somma dell'anno 2016. Quindi, nelle more della registrazione da parte della Corte dei Conti del suddetto decreto, che autorizza la maggiorazione del diritto annuale nella misura del 20%, le imprese sono tenute a versare il diritto annuale ridotto del 50% rispetto al 2014 entro il 30 giugno 2017 (ovvero entro il primo acconto delle imposte⁴) e provvedono al versamento del conguaglio (relativo alla maggiorazione del 20% sull'importo come sopra determinato) entro il 30 novembre 2017, (ovvero entro il 2° acconto delle imposte⁵). **Resta inteso che, per chi paga dopo l'entrata in vigore del decreto di autorizzazione, il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione, comprensivo della maggiorazione del 20%. Si invita, quindi, a consultare, prima di effettuare il pagamento, il sito web camerale al fine di avere informazioni circa la registrazione del decreto autorizzativo.**

Imprese tenute al pagamento del tributo sulla base del fatturato

Le imprese tenute al pagamento del tributo in base al fatturato sono le società elencate nella tabella seguente ovvero le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, con l'esclusione delle ditte individuali. Al fatturato complessivo, realizzato nel 2016, si applica la misura fissa e le aliquote riportate nella tabella seguente, che dal 2014 non è cambiata. Il diritto si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni di fatturato complessivo realizzato dall'impresa, sull'importo così determinato va applicata la riduzione del 50% e la successiva maggiorazione del 20% come da indicazioni fornite nel paragrafo denominato "QUANTO PAGARE". **IN CASO DI EVENTUALI UNITA' LOCALI:** all'importo determinato sulla base del fatturato bisogna aggiungere un diritto per ciascuna Unità Locale o sede secondaria pari al 20% del tributo dovuto per la sede legale fino ad un massimo dell'importo base del primo scaglione di fatturato.

¹Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi salvo proroghe, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40% ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, del D.P.R. 435/2001 e s.m.i..

²Ad esclusione delle ditte individuali, per gli altri soggetti vige un regime transitorio per cui anche per quest'anno i soggetti iscritti nella sez.speciale pagano un importo fisso

³Le imprese individuali iscritte nella sezione speciale e nella sezione ordinaria pagano un importo fisso

⁴Ai sensi dell'art. 17 commi 1 e 2 del DPR 435/2001 e smi

⁵Termine di cui all'articolo 17 comma 3, lettera b) del D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435

